

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 445 - 31136/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 33 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Settimo Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 59 - 9372 del 7 ottobre 1991, successivamente modificato con le seguenti Varianti:
 - n. 1 approvata con D.G.R. n. 36-15683 del 30 dicembre 1996;
 - n. 4 approvata con D.G.R. n. 8-27657 del 28 giugno 1999;
 - n. 7 approvata con D.G.R. n. 4-5477 del 11 marzo 2002;
 - n. 13 approvata con D.G.R. n. 26-29 del 9 maggio 2005;
 - n. 15 approvata con D.G.R. n. 51-4542 del 27 novembre 2006;
- ha approvato quattordici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77 e due, n. 31 e n. 32, ai sensi del quinto comma del citato articolo;
- ai sensi della L.R. 1/2007 di modifica alla L.R. 56/77, ha approvato:
 - con D.C.C. n. 16 del 29 febbraio 2008, la Variante Strutturale n. 18 al P.R.G.C. vigente;
 - con D.C.C. n. 20 del 31 marzo 2009, la Variante Strutturale n. 20 al P.R.G.C. vigente;

- con D.C.C. n. 27 del 25 marzo 2011, la Variante Strutturale n. 21 al P.R.G.C. vigente;
- con D.C.C. n. 27 del 30 marzo 2012, la Variante Strutturale n. 24 al P.R.G.C. vigente;
- con D.C.C. n. 20 del 20 marzo 2014, la Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 61 del 29 settembre 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 33 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 11 ottobre 2016 con nota prot. 50308/VI/1 (PEC ns. prot. 118178/2016 del 11/10/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP 034/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 42.710 abitanti al 1971; 44.210 abitanti al 1981; 45.984 abitanti al 1991, 47.023 abitanti al 2001 e 46.875 abitanti al 2011; si rileva un trend demografico in incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di 3.237 ettari di pianura, con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di 2.968 *ha* appartenenti alla *Classe II[^]* (pari a circa il 92% della superficie comunale), dei quali 1.581 con destinazione diversa da quella agricola; inoltre 50 *ha* sono interessati da "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AREA METROPOLITANA TORINESE NORD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito** di approfondimento sovracomunale dei centri urbani **n. 1** denominato "**AMT-NE**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A., quale "polo medio" dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria Reale;
- il PTC2 **non** individua il Comune quale *Ambito di diffusione urbana* di cui agli articoli 21 e 22 delle Norme di Attuazione;
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale e confermato dal PTC come *centro storico di tipo C*, di *media rilevanza*;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino-Milano "A4" e da un tratto della Torino-Aosta "A5", dalla ex S.S. n. 11 e dalle Strade Provinciali n. 3 della Cebrosa, n. 12 del Fornacino,

- n. 92 di Castiglione, n. 93 di San Mauro, n. 220 di Brandizzo e n. 226 della Cascina Rubiana;
- è attraversato da un tratto della Ferrovia Torino - Milano (linea storica) e da un tratto della Gronda Merci della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Fiume Po e dal corso d'acqua di rii minori, bealere ecc;
- tutela ambientale:
 - il PTC2 individua una porzione del territorio interessata da **Aree protette (Core Areas)** Regionali istituite di circa **237 ettari** denominata "*Tangenziale Verde I stralcio - Parco BOR.SET.TO srl*" di nuova istituzione, ripartita tra i Comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Torino;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 61 del 30 settembre 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 33 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'introduzione di alcune rotatorie sulla viabilità esistente, al fine di dare la conformità urbanistica al progetto per la realizzazione dell'opera pubblica, la modifica della destinazione d'uso di aree già individuate dal PRG vigente e la valorizzazione di alcune aree di proprietà comunale, che non modificano il vigente quadro strategico di riferimento.

Le modifiche introdotte dalla presente Variante, nel dettaglio risultano essere:

Scheda n. 1 - Zona normativa "*Mf18*" Ambito Laguna Verde sita in via Deledda, via Regio Parco - ridelimitazione e individuazione nuova zona di completamento "*Ni24*";

Scheda n. 2 - Inserimento nuova rotatoria su via Raffaello Sanzio in prossimità della zona normativa denominata "*Ht6*";

Scheda n. 3 - Inserimento nuova rotatoria su via Torino in prossimità della zona normativa denominata "*Pi3*";

Scheda n. 4 - Zona normativa denominata "*Pi7*" destinazione specifica a parcheggio pubblico "*z*", sita in via Verga - Modifica destinazione d'uso specifica a "*spazio privato pertinenziale*";

Scheda n. 5 - Zona a parcheggio pubblico "*z*" sita in via Giordano - Eliminazione vincolo a spazio pubblico ed estensione zona normativa "*Ni22*";

Scheda n. 6 - Zona normativa "*Gt23*" sita in via San Mauro - Eliminazione vincolo a parcheggio pubblico in favore di parcheggio privato.

La documentazione di Variante recepisce l'aggiornamento alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. e verifica il rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 in merito alla "*parzialità*" della stessa. Le modifiche apportate non mutano le condizioni di rischio idrogeologico e non incrementano la capacità insediativa. Per quanto attiene la zonizzazione acustica è stato recepito il rilievo avanzato dagli Enti con competenza in materia ambientale i quali (Città Metropolitana ed ARPA) hanno segnalato la presenza di criticità in merito all'intervento alla Scheda 1 (*cfr: Relazione Illustrativa*). Gli oggetti di

Variante non contengono interventi soggetti a procedure di VIA, non comportano la realizzazione di nuovi volumi in contesti non edificati o variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

La Variante non interessa immobili sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La proposta di Variante attesta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 61 del 30 settembre 2016 di adozione della Variante:

- **contiene l'elencazione completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);
- **non contiene il prospetto numerico** che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ..."; il citato prospetto, opportunamente corredato dei dati richiesti dalla vigente normativa è peraltro presente nella "Relazione Illustrativa"; **lo stesso dovrà essere inserito nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto;**

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali prot. 108326/lb8 del 20/09/2016, il quale si esprime in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), già trasmesso al Comune di Settimo Torinese, di **non assoggettabilità alle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, con il seguente rilievo " ... , la modifica apportata alla zona normativa Mf18 "Ambito Laguna Verde" di riduzione della perimetrazione dell'area e in luogo della stessa individuazione di una nuova zona produttiva di completamento Ni24, implica impatti sulla componente rumore che dovranno essere approfonditi nella programmazione acustica. In particolare si evidenzia che già allo stato attuale, nel Piano di zonizzazione acustica dell'area, esiste un salto di classe sul confine est dell'area, tra la classe II (residenziale) e la classe IV (produttiva), problematica che con la presente variante viene confermata con l'ampliamento della destinazione produttiva.

Si chiede pertanto al Comune un'attenzione all'interconnessione tra la nuova zona produttiva Ni24, fonte di inquinamento sonoro, con le attuali zone residenziali confinanti, e si segnala la necessità di porre un'attenzione a tali criticità prevedendo interventi e/o criteri insediativi a protezione del ricevitore abitativo.";

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Organo Tecnico Comunale, a seguito dell'acquisizione dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza in materia ambientale (SCA), ha, ai sensi del D.lgs. 152/2006, emesso provvedimento finale di esclusione della Variante Parziale n. 33 al P.R.G.C. dall'applicazione della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica";

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24 novembre 2016;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 7/11/2016 ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 33 al P.R.G.C. vigente del Comune di Settimo Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 61 del 30 settembre 2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. di dare atto** che viene formulato il seguente rilievo formale:
<< il comma 7 dell'articolo 17, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. prevede " ...la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e **un prospetto numerico** dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali complessivamente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga." . Quanto precede e presente nella "Relazione Illustrativa", necessario ai fini di ottemperare alla

prescrizione normativa citata, dovrà essere **riportato nella deliberazione di approvazione del Progetto Definitivo** della Variante; >>

3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Settimo Torinese per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 16 novembre 2016

Per la Sindaca della Città Metropolitana
Chiara Appendino

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
Marco Marocco